



Regione Toscana

TESTO UNICO TURISMO

Legge regionale n. 61/2024

Associazioni pro loco
Agenzie di viaggio e turismo
Direttore tecnico di agenzia di viaggio



Premessa

Art. 8

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) **associazioni pro-loco;**
- b) strutture ricettive, inclusa la classificazione;
- c) locazioni turistiche;
- d) stabilimenti balneari;
- e) **agenzie di viaggio e turismo;**
- f) professioni turistiche.

2. Nell'ambito delle comunità d'ambito turistico, le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate in forma associata dai comuni che ne fanno parte.

Associazioni pro-loco

Le associazioni pro-loco sono “associazioni non profit”, riconducibili alla previsione dell’art.118 comma 4 della Costituzione, contenente l’enunciazione del principio di sussidiarietà orizzontale, per il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

In quanto associazione, la pro-loco può costituirsi per atto pubblico (in proiezione della successiva richiesta di riconoscimento della personalità giuridica), oppure per scrittura privata (nell’ipotesi di permanere nello status di associazione non riconosciuta).

E’ con il riconoscimento da parte del Comune che l’associazione, con o senza personalità giuridica, acquisisce la qualifica di associazione pro-loco.

Art. 20

Associazioni pro-loco

1. Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
 - a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
 - b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
 - c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. **Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune**, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile*;
 - b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
4. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
5. **Il comune tiene e aggiorna l'elenco delle associazioni pro-loco.**

* *"Delle associazioni e delle fondazioni"*

Modalità e procedure per il riconoscimento delle pro-loco

Nelle more dell'adozione della DGR di cui al comma 4 dell'articolo 20, si osservano - per quanto compatibili - le disposizioni del dpgr 47/R/2018 (articoli 11 e 12)

Art. 11

Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni proloco

1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. *(articolo 20, comma 3, lettere a) e b)*
2. Il comune capoluogo o la città metropolitana, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo. *(al riconoscimento)*
3. L'iscrizione all'albo *(all'elenco)* è effettuata mediante l'annotazione:
 - a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante;
 - b) della data di iscrizione;
 - c) della sede dell'associazione.

Art.12

Aggiornamento degli albi delle associazioni proloco

1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all'aggiornamento dell'albo (elenco), disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:

a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;

b) nel caso in cui sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 16, comma 2 del Testo unico;

c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.

~~3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.~~

Agenzie di viaggio e turismo

TITOLO VI Agenzie di viaggio e turismo

CAPO I Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 75 Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 76 Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

Art. 77 Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

Art. 78 Comunicazione al comune

Art. 79 Agenzie di viaggio e turismo on line

Art. 80 Subingresso

Art. 81 Sospensione dell'attività

Art. 82 Cessazione dell'attività

CAPO II Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

Art. 83 Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

Art. 84 Corsi di qualificazione ed esame di idoneità

CAPO III Associazioni senza scopo di lucro. Organizzazione occasionale di viaggi. Uffici di biglietteria

Art. 85 Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi

Art. 86 Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggi

Art. 87 Organizzazione occasionale di viaggi

Art. 88 Uffici di biglietteria

CAPO IV Vigilanza e sanzioni

Art. 89 Chiusura dell'attività

Art. 90 Sanzioni amministrative

TITOLO VI
Agenzie di viaggio e turismo
CAPO I

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 75

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito definite “agenzie di viaggio”, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

- a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (denominate tour operator);
- b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nelle attività di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
- c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
- d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti con i quali viene procurato al cliente il **pacchetto turistico**, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.

3. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 87 purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con le associazioni di cui all'articolo 85.

continua...

...segue art.75

4. Sono **attività complementari** delle agenzie di viaggio:

- a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- c) la gestione dei servizi di informazione turistica eventualmente affidati dal comune, con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici IAT;
- d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi turistici, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

5. Lo svolgimento di attività complementari è consentito nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività tipica sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del fatturato.

Pacchetto turistico

Articolo 33, comma 1, lettera c), dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011

c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) *omissis*

Art. 76
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 773/1931, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo r.d. 773/1931.
2. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs 159/2011.
- 3. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio.**
- 4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.**
5. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.
6. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3, dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.
7. L'attività di agenzia di viaggio è svolta in un locale idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, che in caso di vendita diretta al pubblico deve essere aperto al pubblico.

Agenzie di viaggio: responsabilità civile e insolvenza o fallimento

L'art. 19 del d.lgs. 79/2011 prevede che:

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano **congrue polizze assicurative** a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

L'art. 47 del d.lgs. 79/2011 prevede che:

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

omissis

Art. 77

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 76.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le agenzie on line, di cui all'articolo 79, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.
4. Ogni variazione relativa al direttore tecnico e alla sede è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
7. La variazione relativa all'attività esercitata, tra quelle di cui all'articolo 75, comma 1, comporta la presentazione di una nuova SCIA.
8. Il comune trasferisce i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 78
Comunicazione al comune

1. Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all'articolo 76, commi 5 e 6, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.

Art. 79
Agenzie di viaggio e turismo on line

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza "on line" sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, ad eccezione della disponibilità di un locale per l'esercizio dell'attività.

2. Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA è quello di residenza o di domicilio del titolare.

L'agenzia di viaggio e turismo on line

L'agenzia di viaggio e turismo on line è obbligata ad operare esclusivamente on line.

Operare esclusivamente on line significa che l'esercizio dell'attività deve avvenire senza che vi sia interazione fisica con i fornitori e con i clienti (con i terzi in genere), disponendo di un proprio sito web ed interagendo con i terzi per tale tramite o con strumenti di comunicazione telematica (e.mail e/o posta elettronica certificata) per qualsiasi adempimento ed in qualsiasi fase dell'esercizio dell'attività (come ad es. quella di trattativa precontrattuale, di stipula del contratto, di operazioni di pagamento).

Art. 80

Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività di agenzia di viaggio, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:
 - a) il trasferimento dell'attività;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 76, commi 1 e 2.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 81
Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. L'agenzia deve garantire la contattabilità e l'assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.
3. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.

Art. 82
Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
2. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell'attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.

Elenco delle agenzie di viaggio - Infotrav

Art.16 - Elenchi regionali

4. Gli elenchi delle guide turistiche e delle **agenzie di viaggio** sono nazionali e tenuti dal Ministero del turismo, oppure da soggetti da questo incaricati.

L'elenco nazionale ufficiale che censisce le agenzie di viaggio e turismo è sul portale **Infotrav**:
<http://www.infotrav.it/index.do>

E' essenziale la collaborazione istituzionale tra Regioni/Enti locali attributari di funzioni in materia ed il Ministero del turismo, responsabile nei confronti degli utenti e dell'Unione europea degli obblighi informativi, relativi essenzialmente a:

- esistenza ed estremi identificativi dell'agenzia;
- assolvimento degli obblighi di garanzia con riguardo al rischio di insolvenza/fallimento.

Il portale è attualmente gestito dall' [IPZS-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato](#).

L'aggiornamento dell'elenco dipende dalla implementazione delle informazioni e dei dati che spetta ai Comuni, alla luce del nuovo TU.

Le schede relative a ciascuna agenzia devono essere compilate dal personale dell'Ente, che è tenuto ad accreditarsi presso l'IPZS.

Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

D. lgs. 79/2011 Allegato 1 - Codice del turismo

Art. 20 Direttore tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati **i requisiti professionali** a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. *omissis*

Decreto del Ministro del turismo n.1432 del 5 agosto 2021

Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo

Il DM disciplina il profilo professionale ed i requisiti d'accesso, statuendo in merito all'abilitazione all'esercizio della professione.

Il DM individua sostanzialmente tre "percorsi" distinti per richiedere l'abilitazione, ovvero:

1) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio, che esentano dal sostenere l'esame:

a) titolo post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico;

È il diploma di Istruzione tecnica superiore (ITS), che è titolo di studio superiore rispetto al diploma di maturità.

b) diploma di laurea magistrale in scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata;

c) master universitario in ambito turistico;

d) dottorato (di ricerca) svolto presso università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;

Non è contemplato il diploma di laurea (triennale) in scienze del turismo (classe L15).

2) possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado e superamento dell'esame di qualifica

Il DM lascia alla Regione la scelta se prevedere esami diretti oppure corsi di formazione con esame finale.

La l.r. 61/2024 – art. 84 – opta per l'obbligo del corso di formazione e il superamento dell'esame conclusivo del corso.

Sia nell'ipotesi 1 che nell'ipotesi 2) occorre anche il possesso dei requisiti linguistici, ovvero:

- certificazioni della conoscenza della lingua inglese e di altra lingua straniera

pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

3) in base ai requisiti esperienziali, combinati o meno con titoli formativi (art. 2 c. 8 del DM, con rinvio all'art.29 del d. lgs. 206/2007)

Nel caso del titolare o dirigente di agenzia, occorre aver esercitato, alternativamente:

a) per cinque anni consecutivi (l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della richiesta)

b) per tre anni consecutivi, avendo a monte una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale

c) per quattro anni consecutivi, avendo a monte una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale

d) per tre anni consecutivi, avendo a monte un'esperienza di almeno cinque anni come lavoratore subordinato (l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della richiesta).

Nel caso di dipendente, occorre aver esercitato, alternativamente:

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, avendo a monte una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, avendo a monte una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

CAPO II

Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

Art. 83

Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

1. L'abilitazione a direttore tecnico è rilasciata dal comune, su istanza del soggetto interessato a conseguirla, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 20 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.

Art. 84

Corsi di qualificazione ed esame di idoneità

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione, teorica e pratica, del direttore tecnico e si concludono con un esame di idoneità al cui superamento consegue il rilascio dell'attestato di qualifica.

Con **delibera della Giunta regionale n.960 del 8 agosto 2022** sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione dei corsi di formazione e per gli esami finali per direttore tecnico.

Con **decreto dirigenziale n. 18461 del 19 settembre 2022** è stata approvata la scheda descrittiva del percorso formativo, inserita nel Repertorio regionale della formazione regolamentata.

Ruolo del direttore tecnico

Funzioni del direttore tecnico:

- a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendone le risorse umane;
- b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

(art.1 comma 2 DM)

La **qualifica professionale di direttore tecnico** è peculiare rispetto alle altre professioni turistiche, nel senso che è esclusivamente collocata nell'attività d'impresa di agenzia di viaggio e turismo.

Il **rapporto di esclusività con una sola agenzia** richiama quanto sancito dai principi consolidati e dalle norme civilistiche (art. 2105 CC), che fanno riferimento all'obbligo per il prestatore di lavoro che occupa un ruolo manageriale di esercitare tale ruolo per conto di una ed una sola impresa.

CAPO III

Associazioni senza scopo di lucro. Organizzazione occasionale di viaggi. Uffici di biglietteria

Art. 85

Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi

1. La Giunta regionale riconosce le **associazioni senza scopo di lucro**, a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che **possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati**, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere il riconoscimento le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere riconosciute presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
 - a) la sede legale dell'associazione;
 - b) le generalità del legale rappresentante dell'associazione;
 - c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. Alla domanda di riconoscimento è allegato lo statuto dell'associazione.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni riconosciute. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.

Art. 86

Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggi

1. Le associazioni di cui all'articolo 85 sono tenute a dare **preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività al comune** ove ha sede l'associazione o la sua articolazione territoriale, specificando:
 - a) gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 e **il possesso dell'abilitazione a direttore tecnico della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività**;
 - c) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta **stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile** di cui all'articolo 76, comma 5, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima.
3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune.
4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 85, comma 5. Il ruolo di responsabile organizzativo, che può essere svolto da un socio, è incompatibile con il ruolo di responsabile organizzativo di altra associazione.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.

Art. 87

Organizzazione occasionale di viaggi

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. **È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune**, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
4. Il soggetto organizzatore è tenuto, in ogni forma di pubblicizzazione del viaggio, ad inserire gli estremi della comunicazione al comune e della polizza assicurativa.
5. Il comune esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione.

Art. 88
Uffici di biglietteria

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente titolo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto, purché l'attività sia limitata all'emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto nel presente titolo riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

CAPO IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 89

Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 85:

a) qualora non si sia provveduto alla stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile a favore del viaggiatore o, per le sole agenzie di viaggio, alla prestazione di garanzia per i casi di insolvenza o fallimento entro il termine di sospensione dell'attività, comminata quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'articolo 51 septies, comma 5, dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011;

b) qualora manchi il soggetto in possesso dell'abilitazione a direttore tecnico;

c) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti rispettivamente dall'articolo 76, commi 1 e 2, per le agenzie di viaggio e dall'articolo 86, comma 1, lettera b), per le associazioni di cui all'articolo 85.

2. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 90

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:

- a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 77;
- b) l'associazione di cui all'articolo 85 che esercita l'attività senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 86;
- c) l'agenzia di viaggio e l'associazione di cui all'articolo 85 che esercita l'attività senza un soggetto in possesso dell'abilitazione a direttore tecnico;
- d) l'associazione di cui all'articolo 85 che effettua le attività nei confronti dei non associati.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200,00 a euro 7.200,00:

- a) il direttore tecnico che contravviene all'obbligo previsto dall'articolo 76, comma 4;
- b) l'agenzia di viaggio che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 77, commi 3, 4 e 6, e dagli articoli 78, 80, 81 e 82;
- c) l'associazione di cui all'articolo 85 che contravviene agli obblighi di cui al comma 6 del medesimo articolo 85;
- d) il responsabile organizzativo delle attività dell'associazione di cui all'articolo 85 che esercita lo stesso ruolo presso altra associazione;
- e) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 87 che contravviene agli obblighi ivi previsti.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00, chi viola gli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. In caso di reiterazione di una medesima violazione di cui al presente articolo nei sei mesi successivi, l'attività è sospesa per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 142

Disposizioni transitorie in materia di classificazione delle strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di classificazione di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco restano competenti i comuni capoluogo di provincia e la Città Metropolitana di Firenze.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasferiscono la documentazione inerente alle associazioni pro-loco iscritte nei propri albi ai comuni territorialmente competenti in relazione alla sede legale dell'associazione, ai fini dell'iscrizione negli elenchi comunali.